

STATUTO

**PADULATURISMO.IT SOCIETA'
COOPERATIVA DI COMUNITA'
VALLO DI
DIANOCILENTO,SELE E
TANAGRO.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADULA SA VIA VASCELLA 13

Numero REA: SA - 465747

Codice fiscale: 05685450651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA NUMERO 299	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"PADULATURISMO.IT SOCIETA' COOPERATIVA DI	
	COMUNITA' VALLO DI DIANO, CILENTO, SELE E TANAGRO".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA	
	Art. 1 (Costituzione- Denominazione- Comunità)	
	E' costituita, con sede nel comune di Padula	
	(SA) alla Via Vascella n. 13, una società	
	cooperativa denominata "PADULATURISMO.IT SOCIETA'	
	COOPERATIVA DI COMUNITA' VALLO DI DIANO, CILENTO,	
	SELE E TANAGRO".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	La comunità comprende l'area territoriale del	
	Comune di Padula e dell'intero territorio del	
	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e	
	Alburni, Sele e Tanagro.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	2040 e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, oltre allo scopo mutualistico, non	
	ha scopo di lucro ed ha finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, di produzione	
	e lavoro volte al perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità e del territorio in cui	
	opera. In particolare il suo fine è la promozione	
	e lo sviluppo della Comunità di Padula e	
	dell'intero territorio del Parco Nazionale del	
	Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Sele e Tanagro,	
	proponendosi di favorire opportunità abitative,	
	lavorative, economiche, sociali e culturali	
	localmente fruibili da chi vi opera o abita, con	
	la produzione e/o la valorizzazione di beni e	
	servizi comuni. La Cooperativa si ispira ai	
	principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e	
	le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo	
	gli interessi dei soci e lo sviluppo socio	

	economico e culturale delle comunità, intende	
	cooperare attivamente con altri enti pubblici e	
	privati.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi	
	sociali mediante il coinvolgimento delle risorse	
	della comunità attraverso relazioni di	
	integrazione e reciprocità sociale ed economica	
	con i suoi abitanti, attuando in questo modo	
	l'autogestione responsabile dell'impresa e	
	soddisfacendo, contestualmente, i diversi	
	interessi mutualistici espressi dai soci	
	cooperatori. A questo fine la cooperativa:	
	- offre continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali; a tal fine i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci	
	sono disciplinate da un apposito regolamento ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001,	
	n. 142;	
	- garantisce la migliore valorizzazione dei beni e	
	servizi prodotti e forniti dai soci, tutelando e	

	sostenendo le loro attività, imprese e produzioni	
	locali;	
	- fa conseguire ai propri soci consumatori e	
	fruitori i beni ed i servizi che costituiscono	
	oggetto della sua attività a condizioni migliore	
	di quelle di mercato.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare	
	il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e	
	della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione	
	Cooperative Italiane.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come	
	più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto:	
	- organizzare servizi rivolti alle imprese	
	turistiche;	
	- costituire e/o gestire associazioni e imprese	

	turistiche, culturali, strutture museali, e reti	
	di impresa, biglietterie di siti museali, agenzie	
	di viaggio al dettaglio, uffici turistici di	
	informazioni e accoglienza per il turista, tour	
	operator e quanto altro simile per promuovere e	
	commercializzare l'offerta turistica;	
	- esercitare l'attività turistica, alberghiera e	
	la costruzione o l'acquisto, la valorizzazione e	
	la gestione di complessi alberghieri, foresterie,	
	case per artisti, villaggi turistici integrati,	
	colonie, case per le vacanze, bed and breakfast,	
	residence, agriturismi, camping, ostelli, spiagge	
	attrezzate, e stabilimenti balneari, motel,	
	ristoranti, discoteche, impianti sportivi e di	
	strutture per lo svago e per il tempo libero in	
	genere. Valorizzare le attività produttive del	
	territorio, in particolare dei prodotti agricoli	
	ed artigianali;	
	- organizzare la logistica per i turisti anche	
	organizzando e fornendo servizi di autotrasporto e	
	le informazioni in modo da aumentare	
	qualitativamente e quantitativamente le occasioni	
	di permanenza sul territorio;	
	- offrire servizi centralizzati di prenotazione in	
	qualsiasi forma compresi i sistemi telematici e	

	banche dati in convenzione con agenzie di viaggio	
	o tour operators;	
	- organizzare e razionalizzare la raccolta dei	
	dati relativi al movimento turistico;	
	- elaborare e svolgere attività conoscitive,	
	promozionali e di commercializzazione dell'offerta	
	turistica, sia in Italia che all'estero, in forma	
	di servizi di incoming (accoglienza di turisti sul	
	territorio di intervento) studiando e attivando	
	anche nuovi canali di distribuzione, creando o	
	gestendo pacchetti ed eventi, con la	
	valorizzazione delle iniziative turistiche e	
	commerciali, culturali e sociali idonee e utili	
	alle imprese consorziate, nonché alle comunità	
	locali, in collaborazione con la Regione Campania,	
	le Province della Campania, le Amministrazioni	
	Comunali, gli enti pubblici e privati, fondazioni,	
	enti non commerciali e gli altri consorzi. Tali	
	attività saranno indirizzate a migliorare la	
	qualità della fruizione e dell'accoglienza	
	attraverso idonei percorsi ed itinerari;	
	- organizzare mostre, eventi, fiere, iniziative	
	culturali, congressi ed esposizioni per promuovere	
	il territorio e la sua offerta turistica;	
	- produrre, distribuire e vendere materiali	

	informativi (realizzati con qualsiasi supporto e	
	tecnologia) atti a diffondere l'offerta turistica	
	del territorio; fare marketing territoriale e	
	commercializzazione attraverso le nuove tecnologie	
	e Internet verso mercati nazionali e	
	internazionali, creando anche community virtuali e	
	collegando in tempo reale le informazioni prodotte	
	da altri soggetti. Creare sistemi di modellazione	
	dell'offerta, di profilazione e di fidelizzazione	
	del turista;	
	- organizzare iniziative di accoglienza e/o di	
	animazione turistica in loco;	
	- organizzare educationals rivolti a tour	
	operators ed operatori scolastici;	
	- attività educativa e culturale a favore delle	
	scuole e della cittadinanza, laboratori didattici;	
	- iniziative promozionali da realizzare in Italia	
	e all'estero, mediante seminari, convegni, corsi	
	di aggiornamento, serate e incontri rivolti a	
	operatori nel settore;	
	- elaborare e organizzare manifestazioni	
	culturali, congressuali, artistiche, sportive e di	
	spettacolo, anche al fine di far conoscere le	
	strutture consortili e di canalizzare l'offerta	
	del mercato locale attraverso l'interscambio delle	

	informazioni;	
	- promuovere e realizzare progetti relativi	
	all'ampliamento, adeguamento e realizzazione di	
	infrastrutture turistiche principali e	
	complementari, tesi alla valorizzazione,	
	promozione e diffusione della conoscenza dei beni	
	culturali, del patrimonio locale turistico anche	
	mediante azioni di recupero adeguamento e	
	ristrutturazione di immobili e aree di interesse	
	archeologico, architettonico e culturale ad	
	elevato tasso potenziale di attrazione turistica,	
	gestiti direttamente e/o in concorso con le	
	amministrazioni competenti;	
	- stipulare convenzioni con ditte fornitrici di	
	beni e di servizi alle condizioni più vantaggiose,	
	riservando un margine di cointeressenza per la	
	gestione;	
	- attività di merchandising e bookshop;	
	- favorire la formazione professionale delle	
	imprese associate e dei loro addetti con corsi di	
	aggiornamento in collaborazione con enti e	
	amministrazioni pubbliche;	
	- coordinamento e gestione di servizi di personale	
	qualificato nel settore turistico e culturale	
	(Es: interpreti, guide, hostess, accompagnatori,	

	etc);	
	- valorizzare realtà economico-produttive mediante	
	interventi programmati tesi alla raccolta delle	
	informazioni e alla conoscenza delle varie	
	esperienze aziendali, delle loro strutture e delle	
	loro tecniche produttive di lavoro, promuovere e	
	commercializzare prodotti eno-gastronomici,	
	studiare, creare e gestire gruppi di acquisto per	
	le aziende del territorio, supportare le attività	
	ricettive e produttive nei processi di innovazione	
	tecnologica;	
	- svolgere attività di ricerca nell'ambito	
	turistico, di raccolta e analisi dati, di sviluppo	
	di nuove tecnologie.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto	
	indette da Enti pubblici o privati, direttamente o	
	indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana,	
	Comuni, ecc.) o organismi pubblici o privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli	
	atti e negozi giuridici necessari o utili alla	

	realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei	
	soci.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice	
	civile, deve essere rispettato il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, la società può compiere tutte le	
	operazioni, di natura mobiliare e immobiliare, che	
	saranno ritenute dall'organo amministrativo	
	necessarie od utili, compresi:	
	- l'assunzione, allo scopo di stabile investimento	

	e non al fine di collocamento presso il pubblico,	
	diretta ed indiretta, di partecipazioni in altre	
	società o enti costituiti o costituendi, sia in	
	Italia che all'estero, aventi scopi affini o	
	analoghi al proprio, purché per la misura e	
	l'oggetto della partecipazione non risulti	
	sostanzialmente modificato l'oggetto sociale sopra	
	esposto;	
	- la stipula di mutui, leasing e finanziamenti di	
	qualsiasi genere;	
	- il rilascio di garanzie reali e non reali.	
	Tali ulteriori attività saranno strumentali al	
	conseguimento dell'oggetto sociale sopra	
	descritto, e saranno esercitate in modo non	
	prevalente e, comunque, nel rispetto dei divieti	
	sanciti dalla legge.	
	E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti	
	del pubblico di qualunque attività dalla legge	
	qualificata come "attività finanziaria" e, se non	
	nei casi e nella piena osservanza di quanto	
	previsto dalla legge, di tutte le attività	
	riservate a particolari persone fisiche o	
	giuridiche.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	

	materia di esercizio di professioni riservate per	
	il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi Albi o Elenchi.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte	
	dei soci, finalizzati al perseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa	
	tempo per tempo vigente.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	e giuridiche che condividono le finalità e gli	
	scopi perseguiti dalla Cooperativa appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche	
	che per professione, capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale	
	maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al	

	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo	
	scambio mutualistico attraverso l'apporto delle	
	proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono	
	richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione,	
	capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo;	
	2) soci conferenti, imprenditori e produttori che	
	apportano beni o servizi necessari al	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	3) soci utenti, persone fisiche e giuridiche che	
	acquistano i beni e servizi forniti dalla	
	cooperativa. Ogni socio è iscritto in un'apposita	
	sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli	
	interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati nonché coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria	
	speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare	
	la loro formazione soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale, nei limiti di legge, viene	
	fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nel Consiglio di	
	Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e	

	dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento con un preavviso di almeno	
	tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate dall'articolo 11 del presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali	
	ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla	
	Cooperativa;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	della Cooperativa o il rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dal Consiglio di Amministrazione anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	

	appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato	
	escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato all'interessato	
	e annotato, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si	
	applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché	
	indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di	

	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale	
	richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti	
	sociali e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di	
	accettazione della clausola arbitrale contenuta	
	negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di	
	presa visione effettiva del regolamento della	
	camera di conciliazione e arbitrale.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),	
	b), c), d), e ed f), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della condizione o capacità professionale,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione	
	ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità	
	e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,	
	in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in	

	Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio conferente,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),	
	b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire i beni o servizi	
	prodotti per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai	
	regolamenti interni;	
	Chi intende essere ammesso come socio utente,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),	
	b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella	
	domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad acquistare i beni ed ad	
	usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),	
	b), c), d), e) ed f), relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la	

	domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata	
	l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico, l'interesse della comunità, lo scopo	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione	
	sulla gestione o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni	

	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Sono soci delle Cooperative di Comunità i soggetti	
	previsti dalla normativa nazionale in materia di	
	cooperazione nelle categorie di soci lavoratori e	
	soci utenti che sono residenti nella comunità	
	interessata o che in essa operano a vario titolo e	
	di soci finanziatori che possono essere residenti	
	anche al di fuori della comunità interessata.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a	
	titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) a partecipare alle iniziative di diffusione e	

	promozione delle attività svolte dalla Cooperativa	
	presso la Comunità di riferimento;	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono	
	ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicino attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale	
	od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle	
	modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci conferenti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a) e b) sono	

	ulteriormente obbligati:	
	a.2) al conferimento dei beni e servizi prodotti.	
	In caso di mancato conferimento, il socio,	
	conformemente a quanto disposto nei regolamenti	
	interni e nei limiti dell'ammontare ivi indicato,	
	sarà soggetto ad una penale, fatto salvo il	
	risarcimento del danno ulteriore.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha	
	effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra	
	variazione relativa alle informazioni comunicate	
	in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare	
	all'attività volta al raggiungimento degli scopi	
	sociali. In aggiunta a quanto previsto dal comma	
	precedente, può recedere il socio lavoratore:	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato	
	momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento	
	alla Cooperativa. Gli Amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di	
	diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	

	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha	
	parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento	
	interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione, ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva,	
	il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in	
	via definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea	
	dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del	

	Consiglio di Amministrazione di accordare al socio	
	un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni	
	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione, non adempia entro 20 (venti)	
	giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi	
	mananze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi	
	disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;	
	f) causi significativi ed ingiusti danni materiali	
	o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi	
	o disordini tra gli altri soci tali da	
	compromettere gravemente il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai	

	sensi degli articoli 40 e 41, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da	
	parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	Nel caso di morte di un socio, il rapporto	
	societario continuerà con i suoi eredi, sempre che	
	questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la	
	relativa domanda, da presentarsi a pena di	
	decadenza entro sessanta giorni dalla morte del	
	socio, sia accolta dall'organo amministrativo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno	
	altresì indicare chi, tra loro, assumerà la	
	qualità di socio. In caso di mancata presentazione	
	o di diniego della domanda gli eredi del socio	
	deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle	
	quote di capitale da egli effettivamente versate,	
	nella misura e con le modalità previste dal	

	precedente articolo.	
	Art. 13 (Rimborso delle quote)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote versate.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati	
	il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto, con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo	
	11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al	

	risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo	
	III del presente statuto, Possono essere ammessi	
	alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'articolo 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono	
	rappresentati da quote trasferibili.	
	La quota ha un valore nominale pari ad Euro 100,00	
	(cento virgola zero zero).	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci	
	sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare al Consiglio di Amministrazione il	
	proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina	

	l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	di sottoscrizione in favore dei soci cooperatori.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote	
	sottoscritte è pari a due punti percentuali in più	
	del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di	
	eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore, sono	
	attribuiti come segue, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti effettuati:	
	1 voto fino a 4.000,00 (quattromila virgola zero	
	zero) euro di capitale sottoscritto;	
	2 voti oltre 4.000,00 (quattromila virgola zero	
	zero) euro e fino a 10.000,00 (diecimila virgola	

	zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	3 voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero	
	zero) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola	
	zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	4 voti oltre 20.000,00 (ventimila virgola zero	
	zero) euro e fino a 40.000,00 (quarantamila virgola	
	zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	5 voti oltre 40.000,00 (quarantamila virgola zero	
	zero) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono superare il terzo dei voti spettanti ai	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si	
	superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	TITOLO V	
	INFORMAZIONE DELLA COMUNITA'	
	Art. 20 (informazione della comunità)	
	Il Consiglio di Amministrazione informa la	
	comunità, come individuata ai sensi dell'articolo	
	1, sugli obiettivi programmati e sulle quote	
	intraprese per favorirne la promozione e lo	

	sviluppo, secondo le modalità specificate in	
	appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci	
	cooperatori rappresentati da quote del valore	
	nominale pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero). Il valore complessivo delle quote	
	detenute da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge.	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con	
	gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	

	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge	
	o per statuto non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società fatto salvo quanto previsto al	
	precedente articolo 17 e salvo il diritto di	
	recesso.	
	Art. 23 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio	
	di Amministrazione provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio	

	di Amministrazione nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11	
	della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci	
	sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'articolo 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore	
	al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve	
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i	
	soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione	

	di utili ai soli soci non cooperatori nella mi	
	sura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto	
	di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che	
	costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare	
	la misura del trenta per cento dei trattamenti	
	retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3	
	aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci	
	cooperatori, dovrà essere effettuata considerando	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile	

	e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri	
	(considerati singolarmente o combinati tra loro)	
	distinti per ciascuna categoria di soci	
	cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci utenti si terrà conto di:	
	- valore economico dei beni e servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio.	
	Per i soci conferenti si terrà conto di:	
	- valore economico dei prodotti e servizi	
	conferiti nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci	
	utenti, potranno essere assegnati, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di	
	aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun	
	socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sulla emissione delle quote destinate	
	ai soci sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del	
	Presidente del Collegio sindacale e, ove	
	richiesto, del soggetto deputato alla revisione	
	legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla legge;	
	e) determina la misura dei compensi da	
	corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed	
	al soggetto deputato alla revisione legale dei	
	conti;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno	
	ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;	
	g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	

	h) approva il regolamento interno di lavoro, così	
	come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli	
	eventuali altri regolamenti interni;	
	i) delibera sulla responsabilità degli	
	Amministratori e dei Sindaci;	
	J) delibera su tutti gli altri oggetti riservati	
	alla sua competenza dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto	
	e sullo scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione	
	dei relativi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'assemblea viene convocata con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima. L'assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o	

	consegnata a mano almeno quindici giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata	
	mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo	
	fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti	
	dal libro soci, a condizione che sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'assemblea può essere convocata dal consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la	
	necessità e deve essere convocata qualora ne sia	
	fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci o	
	da tanti soci che rappresentino almeno un decimo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del	
	bilancio dev'essere convocata entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,	
	comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	In assenza delle prescritte formalità per la	
	convocazione, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza	
	degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	

	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno 90	
	(novanta) giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; ai soci persone giuridiche è	
	attribuito un voto per ogni sei quote possedute,	

	con un massimo di cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente	
	art. 18.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può	
	svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea,	
	anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,	
	di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione	
	(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i	
	luoghi audio/video collegati a cura della	

	cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto	
	al voto, e che non sia Amministratore o Sindaco	
	della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare	
	più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado o dagli affini	
	entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in	
	assemblea dal loro legale rappresentante oppure da	
	altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, o con altro metodo	
	deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a	

	maggioranza relativa, per alzata di mano, per	
	acclamazione o con altro sistema legalmente	
	deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un	
	numero di consiglieri variabile da tre a cinque	
	eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta	
	in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo	
	seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i	
	soci cooperatori, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per	

	un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla	
	legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'articolo 2381 del codice	
	civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinando il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega. ⁷⁶	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e al Collegio	
	Sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	

	operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e	
	Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del	
	Presidente, la convocazione può essere fatta anche	
	dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità	
	o inerzia anche dall'Amministratore in carica più	
	anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per	
	il tramite di mezzi di telecomunicazione. In	

	questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il	
	Presidente ed il Segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente	
	della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione, intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere	
	o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove deve pure trovarsi il	
	Segretario, onde consentire la stesura e la	

	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione proposta si intende approvata o non	
	approvata a seconda di come ha votato chi presiede	
	la seduta.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli	
	nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale	
	qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	

	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare	
	l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio,	
	sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli	
	Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione può nominare Direttori Generali,	
	Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	

	spettano al Vicepresidente, la cui firma	
	costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle	
	deleghe allo stesso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	

	Al Collegio Sindacale può essere attribuito	
	dall'Assemblea anche l'incarico di revisione	
	legale dei conti; in tal caso esso deve essere	
	integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 38 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita	
	al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo	
	precedente, è esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera	
	durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali	
	secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.	
	5/2003, nominati con le modalità di cui al	
	successivo articolo 41, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili, anche quando sia oggetto di	

	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola	
	di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme	
	contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e	
	di conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola	
	zero zero). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	

	agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore	
	indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso	
	dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e	
	di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto	
	e di settore e sono nominati dalla Camera	
	arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal	
	Presidente del tribunale nella cui circoscrizione	
	ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci, deve essere comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829,	
	secondo comma del codice di procedura civile	
	quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio è costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di 180 giorni	

	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale,	
	salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio	
	arbitrale della Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35,	
	comma secondo D. Lgs. n.5/2003, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo	
	di solidarietà, come previsto dall'articolo 35,	
	punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente	
	prevista nel presente e nel precedente articolo,	
	la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento arbitrale della Camera	
	arbitrale e di conciliazione della cooperazione in	
	vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO IX	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Cooperativa nominerà uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate	
	dai soci sovventori e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate	
	dai soci cooperatori e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo	
	11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività	

	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della	
	legge 142/2001, potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le Assemblee	
	straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del	
	capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'	
	articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	

	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V	
	del codice civile contenente la "disciplina delle	
	società cooperative", a norma dell'articolo 2519	
	del medesimo codice si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	
	Firmato:	
	Giovanni Cancellaro	
	Vincenzo Petrizzo	
	Immacolata D'Urso	
	Iuzzolino Gregorio	
	Maria Orlando	

[illegible]